



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 2022

ORDINANZA n. 147 del 01.08.2014

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 191 D. LGS. 152/2006 recante le disposizioni per il funzionamento e il controllo sulla corretta applicazione delle normative circa la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il Centro di Raccolta Comunale ubicato al terminal- zona Fontegrande - Ortona

## IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 18/2009 del 21.04.2009 disciplinante lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con il sistema "Porta a Porta" nel Comune di Ortona;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 47/2009 del 27.08.2009 con la quale veniva istituito un punto di raccolta per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per e frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 65 del 18.02.2011 con la quale è stata affidata a ditte varie la realizzazione di un Centro di Raccolta Comunale presso il terminal di Fontegrande;

**VISTO** il parere igienico-sanitario rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica rilasciato in data 13.07.2011, n. prot.3205;

**VISTO** il D.L.gs n. 152/2006 e s.s.m.m. ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani;

**VISTO** L'ART. 183, comma 1, lettera cc) del citato D.Lgs. n.152/2006 che prevede che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, sia data alle città e autonomie locali la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per il Servizio di Igiene Ambientale approvato con delibera del C.C. n. 76 del 14.11.2000;

**CONSIDERATO** che il Comune di Ortona ha realizzato un centro temporaneo di raccolta differenziata presso l'area terminal Fontegrande, gestito, per quanto attiene il carico, trasporto e lo smaltimento degli stessi dalla Ditta ORTONA AMBIENTE srl;

**ATTESO** che tale centro temporaneo di raccolta è stato realizzato secondo le disposizioni vigenti in materia, in riferimento alle varie tipologie di rifiuti conferibili;

**VALUTATO** che con riferimento all'applicazione della nuova normativa di cui al DM 8/4/2008, il suddetto Centro debba necessariamente ottenere l'espressa approvazione/autorizzazione prevista all'art.2 del DM di conformità anche ai requisiti tecnici e gestionali previsti specificati all'allegato I del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.i.;

**VERIFICATO** che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero, con grande beneficio in termini ambientali ed economici per la collettività;

**DATO ATTO** che il Centro di Raccolta Comunale ha una rilevantissima utilità sociale ed è di preminente interesse pubblico;

**RITENUTO** necessario ed opportuno rimodulare ed organizzare nel migliore dei modi il servizio di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e scoraggiare i comportamenti che contravvengono alle norme circa le corrette modalità di conferimento, nonché evitare l'illecito abbandono di rifiuti nel territorio comunale;

**VISTO** l'art. 2 della Legge n. 465/86 sull'Ordinamento della Polizia Municipale;

**VISTA** la Legge regionale 83/1997;

**VISTA** la Legge n. 689 del 1981;

**VISTO** l'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. "Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - sanzioni amministrative";

**PER** le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 8/4/2008 e successive modifiche e comunque nelle more della realizzazione dell'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE come da progetto definitivo approvato con delibera della G.C. n. 185 del 04.12.2012;

**CON** i poteri di cui l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, che conferisce al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

## **ORDINA**

1. - La prosecuzione delle attività del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti solidi urbani differenziati sito presso il terminal Fontegrande di questo Comune, fino alla consegna della costruenda Isola Ecologica comunale in corso di definizione, giusta delibera G.C. n. 185 del 04.12.2012 .

2. - Presso il Centro di Raccolta Comunale ubicato in località Fontegrande possono essere conferiti le seguenti tipologie di rifiuti solidi urbani e/o assimilati provenienti esclusivamente da attività domestiche presenti sul territorio comunale:

1. Imballaggi in carta e cartone	(CER 150101)
2. Imballaggi in metallo	( CER 150104)
3. Imballaggi in legno	( CER 150103)
4. Imballaggi in vetro	(CER 150107)
5. carta e cartone	( CER 200101)
6. plastica	( CER 200139)
7. frazione organica umida	(CER 200108 )
8. potature, sfalcio di erba e vegetazione	( CER 200201)
9. abiti e prodotti tessili	( CER 200110)
10. rifiuti indifferenziati domestici	( CER 200301)
11. oli e grassi commestibili provenienti da attività domestiche	( CER 200125)
12. metalli non pericolosi	( CER 200140)
13. rifiuti derivanti da piccola attività di manutenzione edile (modiche quantità)	(CER 170904)

3. - Il Centro di Raccolta Comunale sarà gestito, per quanto attiene il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dalla Ditta ORTONA AMBIENTE s.r.l, di Ortona, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 con personale addetto alla sola sorveglianza fornito da questa Amministrazione ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;

4. - Il Centro di Raccolta Comunale rispetterà i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 19,00,

il sabato dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00,

la domenica ed i festivi dalle ore 07,00 alle ore 13,00

5. - Presso il Centro di raccolta Comunale Terminal Fontegrande possono essere conferiti solo rifiuti domestici sopraelencati, adeguatamente differenziati per tipologia e racchiusi in idonei contenitori, prodotti e conferiti esclusivamente da utenze domestiche residenziali presenti esclusivamente sul territorio comunale, con tassativo divieto di conferire rifiuti provenienti da fuori Comune;
6. - Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti differenziati unicamente negli appositi contenitori, con divieto assoluto di:
- ⇒ **Lasciare o abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;**
  - ⇒ **Lasciare o abbandonare rifiuti al di fuori dell'orario di apertura del centro;**
  - ⇒ **Prelevare ogni genere di rifiuto già conferito, ovvero rovistare all'interno dei cassonetti.**

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi nonché mediante pubblicazione all'albo pretorio one-line del sito web comunale.  
Copia del presente atto può essere richiesto in forma cartacea presso il Servizio Ambiente del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.  
Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni alla presente ordinanza ed alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quantoprevisto dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000

## **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 contro il presente atto è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

dalla Residenza Comunale, addi 01.08.2014

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Ing. Nicola Pasquini

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

### **IL VICE SINDACO**

Avv Roberto Serafini

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*